

ORIGINALE



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA:
TAXI-NOLEGGIO CON CONDUCENTE-
TRAZIONE EQUINA**

Ai sensi della legge n. 21 del 15/01/1992 e delibera Regione Campania n. 474 del 02/02/2001.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N°2 del 06/02/2009.

Rettificato con delibera di Consiglio Comunale N°17 del 10/06/2010.

IL SINDACO
Dr. Raffaele Allocca

IL SEGRATARIO GENERALE
Dr. Maria Luisa Dovetto

Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti leggi e normative:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dalle direttive regionali in materia ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- c) dagli art .19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Legge delega controllo della Regione sui Regolamenti art. 85;
- d) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- e) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- f) D.M. del 19 novembre 1992 caratteristiche auto pubbliche da piazza;
- g) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o di autonoleggio con conducente;
- h) dall' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- j) D.L. 19/11/1997, n. 422 art. 14, c. 4 e 5;
- k) dalla legge 127/1997 Legge Bassanini e successive integrazioni;
- l) Legge 575/61; Legge 646/82 e Legge 936/82 antimafia, Legge 443/85 legge quadro artigianato art. 5 e 31;
- m) Delibera Regione Campania n. 474 del 2.2.2001;
- n) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
- o) Legge 4 agosto 2006 n. 248 art. 6 (Legge Bersani).

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1 Oggetto -**Art.2** Definizione del servizio -**Art.3** Servizi integrativi trasporti pubblici di linea -**Art.4** Determinazione del numero delle licenze e autorizzazioni -**Art.5** Titolo per l'esercizio dei servizi -**Art.6** Forme giuridiche di esercizio dei servizi -**Art.7** Collaborazione familiare -**Art.8** Ambiti operativi territoriali -**Art.9** Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni -**Art.10** Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni -**Art.11** Contenuti del bando -**Art.12** Presentazione delle domande -**Art.13** Commissione di concorso -**Art.14** Validità della graduatoria -**Art.15** Rilascio della licenza e autorizzazione -**Art.16** Inizio del servizio-**Art.17** Validità della licenza o autorizzazione-**Art.18** Trasferibilità della licenza o autorizzazione -**Art.19** Sostituzione alla guida -**Art. 20** Caratteristiche dei veicoli -**Art. 21** Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi -**Art.22** Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. -**Art.23** Tassametro per il servizio taxi -**Art. 24** Pubblicità sulle autovetture -**Art. 25** Controllo dei veicoli -**Art.26** Veicoli di riserva -**Art.27** Stazionamento taxi e N.C.C.- **Art.28** Taxi collettivi -**Art.29** Trasporto portatori di handicap -**Art.30** Tariffe- **Art.31** Regolamento del servizio-**Art.32** Commissione Consultiva Comunale.

CAPO II

CODICE COMPORTAMENTALE

Art.33 Obblighi, comportamenti e divieti del tassista e del noleggiatore -**Art.34** Interruzione del trasporto -**Art.35** Responsabilità nell'esercizio del servizio.

CAPO III

ILLECITI E SANZIONI

Art.36 Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alle sanzioni per violazioni -**Art.37** Sanzioni -**Art.38** Misure e provvedimenti diffide - sospensioni -**Art.39** Sospensione della licenza o dell'autorizzazione -**Art.40** Revoca della licenza e dell'autorizzazione -**Art.41** Decadenza della licenza e dell'autorizzazione -**Art.42** Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione -**Art.43** Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza.

CAPO IV

NATANTI

Art.44 Norme generali.

CAPO V

TRAZIONE EQUINA

Art.45 Norme generali -**Art.46** Caratteristiche distintive per la trazione equina -**Art.47** -Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico -**Art.48** Abilitazione del cavallo -**Art.49** Caratteristiche della vettura -**Art.50** Revoca della licenza.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art.51 Norma transitoria –**Art.52** Abrogazione norme precedenti –**Art.53** Applicazione del Regolamento.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 **OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (di seguito denominati rispettivamente anche "Taxi" e "N.C.C."):

- a) servizi di taxi con autovetture;
- b) servizi di taxi con veicoli a trazione animale di genere equino;
- c) servizi di noleggio con conducente di autovetture;
- d) servizi di noleggio con conducente e veicoli a trazione animale di genere equino.

ART. 2 **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi Taxi e N.C.C., così come definiti dagli art. 1, 2 e 3 della L. 21/92 soddisfano le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in misura non superiore ad otto,svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea ed è esercitato con autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

ART. 3 **SERVIZI INTEGRATIVI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA**

Le autovetture in servizio Taxi e N.C.C. possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione comunale, così come previsto dall' art. 14 commi 4 e 5 D.L.19/11/1997, n. 422.

ART. 4 **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

1. Il numero ed il tipo di autovetture, da adibire ai servizi Taxi e N.C.C, e quello dei veicoli a trazione animale, è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale prevista dall'art. 32 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra il numero di taxi, N.C.C, e residenti, flussi turistici e dai fattori che possono modificare la domanda stessa.
3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e l'entità dell'ammontare del contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo, intendendosi per tale anche il tassmetro dotato di avvisatore acustico dell'importo segnato a tassmetro.

ART. 5
TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. L'esercizio del servizio di taxi e N.C.C, è subordinato al rilascio, rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli art. 8 e 9 della Legge 15.1.1992, n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art 8 comma 2 della legge 15.1.1992, n.21 e dal presente Regolamento.
4. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 6
FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. I titolari delle licenze o autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della legge 15.1.1992, n.21:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/92.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art.7 della legge n.21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifica della intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Il conferimento, recesso, esclusione o decadenza devono essere comunicati entro 5 (cinque) giorni all'Ufficio Comunale competente.

ART. 7
COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza o di autorizzazione di taxi e N.C.C., costituiti in impresa familiare, possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio.
2. Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.
3. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

ART. 8
AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di licenza o di autorizzazione di taxi e N.C.C, possono effettuare il servizio di trasporto

su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio di Taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio, per qualunque destinazione, devono essere effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza e dai luoghi di stazionamento (posteggi) individuati con provvedimento sindacale (art. 2 comma 1 legge 15.1.1992 n.21, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la-corsa è facoltativa(art. 2 comma 2 legge 15.1.1992 n.21).
3. La prenotazione del servizio di taxi è vietata.
4. Il servizio di N.C.C., è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
5. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
6. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art.11 comma 3 e 4 della legge 21/92.

ART. 9

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Possono essere titolari di licenza o autorizzazione per il servizio di taxi e N.C.C, le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio di taxi o N.C.C, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada e del Codice della Navigazione;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6 comma 3 della legge n. 21/92;
 - c) avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo;
 - e) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - f) non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. ;
 - g) è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C.;
 - h) non essere titolare di licenza di Taxi o di autorizzazione di N.C.C, rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del presente comma (art. 8 legge 21/92);
 - i) possedere un'autovettura assicurata ad uso pubblico, con polizza specifica per l'esercizio dell'attività per la quale si chiede la licenza o l'autorizzazione, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati;
 - j) per l'esercizio del servizio N.C.C, è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio;
 - k) ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio e chiedere la

produzione di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia avvenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del Codice Penale;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza della precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione.

ART. 10

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio N.C.C, vengono assegnate per pubblico concorso.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi o in seguito ad ampliamento dell'organico, si procede con la indizione di pubblico concorso, salvo l'esistenza di graduatoria valida.
3. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, la relativa procedura sarà avviata a cura del dirigente competente, entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.
4. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune.
5. L'Ufficio Comunale competente istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

ART. 11

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso pubblico per la concessione della licenza deve indicare i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero e tipo delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
- e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza, oltre a quelli già previsti dall'art. 8, comma 4 della legge 21/92;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie di esame;
- i) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

ART. 12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al concorso, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune *in bollo*, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità,

luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

2. Il richiedente deve dichiarare ai sensi della legge 4.1.1968 n.15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e all'art. 11 lettera e) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva per i quali viene presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4.1.1968 n.15, viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

ART. 13 **COMMISSIONE DI CONCORSO**

1. La Giunta Comunale nomina la commissione per l'assegnazione delle licenze di taxi e autorizzazioni N.C.C.
2. La commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore tra cui il dirigente del servizio interessato che la presiede.
3. La commissione di cui al presente articolo dura in carica due anni. Essa è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lettera i) del precedente art. 11.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla "C", designato dal dirigente del servizio interessato.
5. La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.
6. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ivi compresa l'eventuale conoscenza di lingua straniera ed indicati dal bando. Devono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in nessun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro territorio nazionale.
7. La Commissione opera come collegio perfetto.
8. La Commissione redige la graduatoria degli idonei e la trasmette alla Giunta Municipale per l'approvazione.
9. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio pubblico da piazza o noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente per il medesimo periodo di un'impresa di noleggio (art. 8 comma 4 legge 21/92).

Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa o di Consorzio di imprese purché esercitanti nei settori di cui al presente regolamento;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- di non essere mai stati titolari di licenza di servizio pubblico da piazza o N.C.C.

ART. 14 **VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

ART. 15
RILASCIO DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio competente da comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale

ART. 16
INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro, debitamente sigillato.
4. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare ha l'obbligo di immettere in servizio la nuova vettura, a pena di decadenza della licenza, entro dieci giorni dall'immatricolazione della stessa o di produrre giustificazione attestante l'impossibilità.

ART. 17
VALIDITA' DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione annuale presso l'Ufficio Comunale competente.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

ART. 18
TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto tra vivi il trasferimento della licenza o autorizzazione, è concesso dall'Ufficio Comunale competente, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
4. La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L.di appartenenza.
5. Il trasferimento delle licenze o autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della L. 21/1992, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
6. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti, l'esercizio provvisorio mediante sostituti alla guida per la durata di anni due, purché iscritti nel ruolo (art. 9 comma 2 legge 21/92). Gli eredi minori e coloro che non abbiano raggiunto l'età per conseguire il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), possono essere sostituiti fino

ad un termine di anni due dal raggiungimento di tale età.

7. Le licenze o autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi o N.C.C, possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente prevista dall'art. 9 della legge 15 gennaio, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
8. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono fare domanda al Comune nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovata, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
9. Al titolare che abbia trasferito la licenza o autorizzazione non può essere attribuita altra licenza o autorizzazione, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 19 **SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

1. L'art. 10 della legge n. 21/92 stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio Comunale competente, indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della legge 21/92, e cioè o contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n. 230/62, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.
3. Nel caso di impedimenti di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.
4. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'Ufficio Comunale competente.

ART. 20 **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o N.C.C, devono:

- a) Essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) Essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;

- c) Essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) Essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come individuati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

ART. 21

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI TAXI

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 20 del Regolamento, l'autoveicolo taxi deve:
 - a) Essere dotato tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 23 del presente regolamento, attraverso il quale si rileva il corrispettivo da pagare (art. 12 comma 1 legge 21/92);
 - b) Avere a bordo la tariffa con le indicazioni di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere esposta in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo (art. 12 comma 2 legge 21/92) e anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente, deliberato dall'Autorità Comunale, devono essere riportate in lingua italiana, inglese e tedesca;
 - c) Essere di colore bianco come stabilito dall'apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
 - d) Essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - e) Riportare sull'autovettura tutti i segni distintivi previste da Ordinanze Sindacali, Disposizioni dirigenziali e dal presente Regolamento;
 - f) Esporre in modo ben visibile ed inamovibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questo (art. 12 comma 4 legge 21/92) una targa con scritta "in nero "Servizio Pubblico" recante il nome e lo stemma del Comune, il numero di corso pubblico e il tipo di servizio. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale;
 - g) Recare sul tetto della vettura, durante il servizio, un contrassegno illuminabile con la scritta "TAXI" (art. 12 comma 3 Legge 21/92);
 - h) Esporre sul lato destro del cruscotto, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare;
 - i) Deve rispettare gli standard europei di sicurezza e le normative in materia di sicurezza dei trasporti;
2. Le autovetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli art. 20, 21, 22, 24 e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato. Demandare all'Ufficio Comunale competente l'assegnazione del numero di corso pubblico mediante determina dirigenziale.

ART. 22

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI N.C.C.

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 20 del regolamento l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C, deve indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
E'vietato in esercizio tenere tassametri inefficienti o comunque in caso di avaria del tassametro l'autista deve informare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con scritta "Noleggio" ed una targa metallica collocata nella parte posteriore

recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, lo stemma del Comune e il numero della autorizzazione (Art. 12 comma 5 legge 21/92). La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

2. Le autovetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Si demanda all'Ufficio Comunale competente l'assegnazione del numero di corso pubblico mediante determina dirigenziale.

ART. 23

TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in Euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte dell'Ufficio Comunale competente per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria: a seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio, e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
 - b) indicare le eventuali suppellettili stabilite in tariffa. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque in caso d'avaria del tassametro, l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.
5. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio Comunale competente di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvedere nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
6. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

ART. 24

PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. I veicoli possono recare scritte ed insegne pubblicitarie secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 285/92 e ss.mm., sempre previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 25

CONTROLLO DEI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, la Commissione consultiva di cui all'art. 32 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi disponendo, direttamente

o per il tramite *dell'Ufficio Comunale competente*, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito *dall'Ufficio Comunale competente*, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della Commissione di disciplina e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi degli art. 37 e 38.
3. Con apposito verbale *l'Ufficio Comunale competente* certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 32.
5. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla sostituzione dell'autoveicolo.

ART. 26 **VEICOLI DI RISERVA**

1. Su richiesta degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge n.21/92, la Giunta Comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.
2. Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi, debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare *all'Ufficio Comunale competente* i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare, ed al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi e noleggio con conducente il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze o autorizzazioni di taxi e noleggio con conducente e le condizioni per la loro assegnazione in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
5. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

ART. 27 **STAZIONAMENTO TAXI E N.C.C.**

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco ed individuate con apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, solo in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.

4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o chiamata radiotaxi.
5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento, fatto salvo la chiamata radiotaxi.
6. Lo stazionamento delle autovetture N.C.C, avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 8 comma 7 del Regolamento.

ART. 28 **TAXI COLLETTIVI**

1. Il servizio di "taxi collettivo", su domanda dei titolari di licenza di taxi, deve essere svolto dagli stessi titolari, su autovetture di loro proprietà o detenute in "leasing. Il numero dei "Taxi collettivi" è stabilito dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione Consultiva. Sul tetto degli autoveicoli adibiti a "Taxi collettivo" deve essere apposta la scritta luminosa "TAXI COLLETTIVO", nonché un altro display destinato ad indicare principalmente la destinazione dell'autoveicolo ed il numero dei posti disponibili che saranno altresì evidenziati da un segnalatore luminoso di colore verde.
2. Il tassametro dell'autovettura adibita a taxi collettivo deve essere sigillato.
3. Il numero dei posti all'interno della vettura a disposizione dell'utenza non deve essere inferiore a quattro.
4. Le modalità di espletamento del servizio di Taxi collettivo saranno oggetto di apposita ordinanza sindacale.
5. La tariffa per ogni passeggero, che è indipendente dal percorso effettuato, è stabilita dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva.
6. Il titolare della licenza autorizzato a svolgere il servizio di "taxi collettivo" può chiedere con istanza all'Ufficio Comunale competente, di tornare a svolgere il servizio di taxi singolo.

ART. 29 **TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C, possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli in servizio di taxi e N.C.C, appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio e 1996, n. 503.
4. La prestazione dei servizi di taxi e N.C.C, è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
5. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

ART. 30 **TARIFFE**

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva di cui all'art. 32 del presente Regolamento,(art. 13 comma 2 Legge n. 21/92). Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica ogni due anni.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva di cui all'art. 32 del presente Regolamento, in base ai criteri determinati dal Ministero con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori possono, altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento elettroniche diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni previste dall'art. 7 della legge n. 21/92, nonché le centrali Radiotaxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione Comunale.
6. La Giunta comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.
7. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
8. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
9. La Giunta comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità per l'applicazione di tariffe predeterminate (art. 6 comma 1 lett. f) Legge. 4/8/2006, n. 248).

ART. 31 **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO**

1. I servizi di taxi possono essere regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, con apposita ordinanza, sentita la Commissione Consultiva dei cui all'art. 32 del presente Regolamento.
2. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
3. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
4. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

ART. 32 **COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

Composizione e nomina:

1. La Giunta comunale nomina la Commissione Consultiva (art. 4, comma 4, L. 21/92), per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio e all'applicazione del Regolamento. La commissione Consultiva è formata da 6 membri effettivi di cui:
 - a) 1 esperto nel settore designato dal Sindaco con la funzione di Presidente;
 - b) 3 rappresentanti del settore Taxi e N.C.C. designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria maggiormente rappresentative e comunque con un numero di iscritti non inferiore al 10% dei titolari di licenze Taxi o N.C.C. del Comune;
 - c) 2 rappresentanti designati dalle Associazioni degli utenti;qualora le categorie di cui alle lettere b) e c) non raggiungono l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Comune, procederà alla loro scelta in funzione del numero degli iscritti alle singole OO.SS. ed o associazioni;
2. I soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1, devono designare i propri rappresentanti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio Comunale competente. Nel caso in cui,

entro i termini stabiliti le associazioni di categoria, non provvedano a designare il proprio rappresentante, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati, fino alla sopravvenuta integrazione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della P.M. con qualifica non inferiore alla "C".
4. La commissione resta in carica tre anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
5. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco o dalle associazioni che li hanno rispettivamente designati.
6. Le sedute della commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
7. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti del Comune.
8. La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) determinazioni delle tariffe;
 - d) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.
9. La Commissione svolge funzioni di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva art. 6 comma 1 lett. g) Legge. 4/8/2006, n.248). Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.
10. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO II CODICE COMPORTAMENTALE

ART. 33

OBBLIGHI, COMPORTAMENTI E DIVIETI DEL TASSISTA E DEL NOLEGGIATORE

1. Nell'esercizio dell'attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) tenere a bordo dell'autoveicolo la licenza o l'autorizzazione allo scopo di certificarne l'impiego in servizio;
- b) tenere a bordo il tariffario, autorizzato e predisposto dal Comune, a disposizione dell'utenza, esposto in modo visibile sul retro del sedile anteriore destro e sulla parte anteriore del veicolo, nonché con forma leggibile in lingua italiana, inglese e tedesca;
- c) comportarsi con correttezza e civico senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- d) attenersi alle disposizioni che, possono venire loro, impartite dall'Ufficio Comunale competente, dalla Polizia Municipale e da altri agenti della forza pubblica;
- e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- f) rispettare i turni e gli orari di servizio;
- g) rispettare l'ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura (senza recarsi in cerca di passeggeri) e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- h) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- i) richiedere l'opportuna ed immediata sostituzione con un altro taxi nel caso di avaria del veicolo durante il servizio, senza ulteriori oneri per l'utente;

- j) consegnare al competente ufficio comunale entro 24 ore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura, in mancanza il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni;
 - k) avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando libero;
 - l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - m) porre in azione il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e farne cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione all'utente dell'importo segnato;
 - n) rilasciare al cliente, in caso di richiesta, idoneo documento fiscale così come previsto dalla normativa vigente o in alternativa se richiesta un documento senza rilevanza fiscale;
 - o) aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
 - p) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - q) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (evitando l'uso di canotte o abbigliamento similare, pantaloni corti, bermuda, sandali, ecc);
 - r) comunicare, all'Ufficio Comunale competente, eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla notifica delle predette disposizioni;
 - s) informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, in tale ultimo caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
 - t) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - u) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale, fornito dall'Ufficio Comunale competente ed esibirlo a chi ne abbia l'interesse.
- 2. Nell'esercizio della propria attività ai tassisti è vietato di:**
- a) seguire percorsi, diversi dalla via più breve, salvo specifica richiesta del cliente o per accertati problemi di viabilità;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera per il servizio di taxi collettivi);
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa, indicata dal tassametro, maggiorata dagli eventuali supplementi;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida. Per i predetti supporti non potrà essere chiesto alcun supplemento;
 - h) tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
 - i) fare schiamazzi e consumare cibo sia all'interno che all'esterno dell'autovettura durante le soste nei parcheggi autorizzati;
 - j) fumare durante la corsa;
 - k) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - l) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - m) sostare, a scopo di nolo, al di fuori dei posteggi autorizzati;
 - n) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale;
 - o) l'uso del cellulare per chiamate di servizio.
- 3. Nell'esercizio della propria attività di noleggiatore (N.C.C.) ha l'obbligo di rispettare quanto**

previsto al precedente comma 1 lett. a), b), c), d), h), j), l), n), p), q), r), s), t) ed inoltre ha l'obbligo di rispettare termini definiti per la prestazione relativa del servizio e riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto. Al noleggiatore si applicano i divieti di cui al precedente comma 2 lett. b), c), d), f), g), h), i), j), k).

4. Qualunque sospensione del servizio ed eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati all'Ufficio Comunale competente entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni anche a mezzo fax.

ART. 34

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo il viaggiatore, dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato senza i supplementi previsti.

ART. 35

RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Restano a carico del titolare della licenza o dell'autorizzazione, dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

ART. 36

RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA VIGILANZA ED ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI

1. L'Ufficio Comunale competente, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Qualora a seguito di inchiesta, l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti ad accertare che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli che seguono.

ART. 37

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Oltre a quanto previsto, dalle precedenti lettere, sarà assegnato a carico di ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione N.C.C., per ogni infrazione commessa, un punteggio graduato secondo la gravità della violazione, nei casi di più violazioni contestuali si applicherà la sanzione maggiore. Il cumulo di violazioni, con assegnazione di punteggio complessivo pari a 100 (cento) comporterà la revoca d'Ufficio della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C. L'assegnazione del punteggio sarà applicata anche per violazioni al Codice della Strada che comportano detrazioni di punti dalla patente di guida.

ART. 38
MISURE E PROVVEDIMENTI - DIFFIDE -SOSPENSIONI

1. Tutte le infrazioni al presente Regolamento saranno oggetto di contestazione da notificarsi, a cura *dell'Ufficio Comunale competente*, all'autore della violazione. Il destinatario della predetta contestazione potrà presentare propri scritti difensivi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Trascorso detto termine, qualora l'Ufficio ritenga fondato l'accertamento della violazione determina nei successivi 30 (trenta) giorni, la sanzione accessoria e/o il provvedimento da adottare a carico dell'autore della violazione, sentita la Commissione di disciplina, nominata secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Per le violazioni commesse al presente regolamento saranno applicate le sanzioni di seguito elencate:
 - a) Art. 6 comma 3, dell'art. 21 comma 1 lettere d), e), dell'art. 28 comma 4, dell'art. 33 comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), i), k), n), p), q), r), s) e comma 2, lettere a), b), c), f), i), j), o); **sanzioni:** diffida alla prima violazione e sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C, o dell'autorizzazione a condurre Taxi, per 3 (tre) giorni alla seconda violazione, nonché per 10 (dieci) giorni alle successive violazioni;
 - b) Violazione dell'art. 17 comma 1, dell'art. 28 commi 1, 2 e 6 dell'art. 33 comma 1, lettere 1), o) e comma 2, lettere d), g), j), i), m); **sanzioni:** sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C, o dell'autorizzazione a condurre Taxi per 3 (tre) giorni in caso di prima violazione, per 10 (dieci) giorni per violazione successiva alla prima, per 30 (trenta) giorni per violazioni successive alla seconda. In ordine al disposto dell'art. 37, comma 2, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 5 (cinque) per violazioni successive alla prima;
 - c) Violazione dell'art. 33 comma 1, lettere f), m) e comma 2, lettere k); **sanzioni:** sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C, o dell'autorizzazione a condurre Taxi per 15 (quindici) giorni in caso di prima violazione, per 30 (trenta) giorni per violazione successiva alla prima, per 60 (sessanta) giorni per violazioni successive alla seconda. In ordine al disposto dell'art. 37, comma 2, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 10 (dieci) per ogni violazione commessa;
 - d) Violazione dell'art. 26 comma 4 e dell'art. 33 comma 2, lettere e), h); **sanzioni:** sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C, o dell'autorizzazione a condurre Taxi per 30 (trenta) giorni in caso di prima violazione, per 60 (sessanta) giorni per violazione successiva alla prima, per 90 (novanta) giorni per violazioni successive alla seconda. In ordine al disposto dell'art. 37, comma 2, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 20 (venti) in caso di prima violazione e di punti 30 (trenta) per violazioni successive alla prima.
3. Il periodo temporale di riferimento per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi che precedono è stabilito in relazione all'ultimo quinquennio. Il primo periodo di riferimento del quinquennio decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le sanzioni che precedono saranno comminate anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi il periodo di sospensione non può eccedere la durata dei relativi contratti.
5. Le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in quanto compatibili, con quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 39
SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La perdita dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del presente regolamento determina la

sospensione immediata della licenza o dell'autorizzazione, fino al provvedimento definitivo.
L'Autorità Amministrativa riserva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad un massimo di mesi 18 (diciotto) sentita la Commissione di cui all'art. 38 comma I nel caso in cui i titolari si rendano protagonisti di episodi di violazione verso persone, animali e cose anche nelle more della definizione dell'eventuale procedimento penale.

ART. 40

REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La Commissione di disciplina, oltre a quanto previsto dall'art.37, comma 2, del presente regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando ai titolari della licenza Taxi o dell'autorizzazione N.C.C,viene a mancare anche uno solo dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'esercizio della professione;
- b) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza o autorizzazione così come previste dal presente regolamento;
- c) per tre mesi anche,non consecutivi di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) per l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione;
- e) alla quinta inosservanza degli obblighi di prestazione;
- f) alla seconda inosservanza dell'obbligo della prestazione, quando il rifiuto si riferisca ad una persona disabile;
- g) quando a seguito di provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 38 abbia accumulato 100 punti almeno;
- h) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- i) la licenza è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.

ART. 41

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. *Il responsabile dell'Ufficio Comunale competente* dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione per mancato inizio servizio termini stabiliti nel presente regolamento.
2. Per morte del titolare licenza eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art 17 regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18.
3. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni.
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 42

RINUNCIA ALLA LICENZA E ALL'AUTORIZZAZIONE

Il Titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia *all'Ufficio Comunale competente* .

ART. 43

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o dai suoi aventi causa nei casi di sospensione,

revoca o decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

CAPO IV NATANTI

ART. 44

NORME GENERALI

Sono applicabili ai titolari di licenza Taxi e N.C.C, con natanti tutti gli articoli del presente Regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto.

CAPO V TRAZIONE EQUINA

ART. 45

NORME GENERALI

Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione equina tutti gli articoli del presente Regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto.

ART. 46

CARATTERISTICHE DISTINTIVE PER LA TRAZIONE EQUINA

Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e, dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

ART. 47

RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli: T.P.R. (Tiro pesante rapida) o altre razze da tiro: Lipizzani, Maremmani, Trottatori, soggetti a valutazione morfologica o di categoria di peso.
2. I cavalli attualmente in esercizio, anche se diversi dalle razze indicate al comma 1, sono considerati idonei al servizio pubblico, purché appositamente certificati allo scopo dal veterinario del servizio competente per territorio.

ART. 48

ABILITAZIONE DEL CAVALLO

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione di durata annuale sarà rilasciata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvedere alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione equina.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal tatuaggio slabbrale applicato dal veterinario del servizio competente per territorio all'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il servizio veterinario competente per territorio.

ART. 49

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

Le caratteristiche dei veicoli da piazza a trazione animale saranno determinate con apposita Ordinanza Sindacale.

ART. 50
REVOCA DELLA LICENZA

Oltre a quanto previsto dall'art. 41 e 42 del presente Regolamento, *l'Ufficio Comunale competente* dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di ripetute segnalazioni da parte degli organi competenti per maltrattamento di animali o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

ART. 51
NORMA TRANSITORIA

Per gli eventuali servizi pubblici non di linea diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento.

ART. 52
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono revocate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 53
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo nei modi e nei termini di legge.